

REGOLAMENTO (CE) N. 3045/93 DELLA COMMISSIONE**del 3 novembre 1993****relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento spagnolo possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che per snellire l'immissione dell'olio sul mercato è d'uopo prevederne il ritiro secondo scadenze particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos Agrarios », in appresso denominato « SENPA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del

presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva:

— 6 800 t di olio d'oliva vergine corrente.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il SENPA è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t, a costituire diversi lotti con una parte soltanto di quest'olio.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 9 novembre 1993.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid, entro e non oltre il 15 novembre 1993 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1992, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Articolo 4

Il SENPA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 5

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.